

120/2026
Sent./Ord. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **80786** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.07.2025 proposto dalla Sig.ra **XX**

(omissis), nata il omissis a omissis, ivi

residente alla Via omissis n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura

agli atti, dall'Avv. Damaso Pattumelli

(avvdamasopattumelli@cnfpec.it) e dall'Avv. Daniele Di Bella

(danieledibella@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata

presso il loro studio sito in Roma, alla Via Flaminia n. 334.

contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante p.t., legalmente domiciliato per la carica in Roma, alla Via Ciriaco il Grande n. 21, nonché presso la relativa struttura provinciale e territoriale sita in Roma, alla Via Emilio Longoni n. 59.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla pubblica udienza del 18.03.2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Carla Conte, in sostituzione degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, per la ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, dipendente del Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma, agisce per l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

A questo fine, la ricorrente rappresenta:

- di essere minorata civile affetta da sclerodermia sistemica associata a sindrome di Raynaud in terapia infusionale mensile, tiroidite autoimmune, lieve deficit ostruttivo da enfisema misto centrolobulare in terapia con broncodilatatore, depressione endoreattiva di severa entità con sovrapposti episodi di depressione maggiore, discopatia L3-L4, L4-L5, L5-S1 con lombalgia e sindrome faccettale spondilosi cervicale, gonartrosi, obesità.
- di aver presentato in data 05.07.2024, domanda per il riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.
- in data 20.02.2025, la ricorrente veniva riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 ed invalida civile nella misura del 67%;
- in data 23.06.2025, l'INPS rigettava la domanda di riconoscimento dei

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contributi figurativi ai fini pensionistici di cui alla già citata norma della legge n. 388/2000.

La ricorrente contesta la suddetta valutazione della competente Commissione Medica e chiede, quindi, l'accertamento del proprio diritto alla contribuzione figurativa in misura di legge, con decorrenza dalla data accertata in sede di giudizio, con favore delle spese da distrarsi ai Difensori dichiaratisi antistatari.

In via istruttoria, chiede di nominare un CTU medico-legale per accertare le sue condizioni fisiche e psichiche, e designa quali consulenti di parte il Dott. Mario Ciletti e Vincenzo Sclafani, con riserva di sostituzione e/o integrazione sin dalla data delle operazioni peritali.

Con nota depositata in data 09.12.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere atteso che la ricorrente risulta ancora in servizio e non risulta presentata, da parte della stessa, la domanda di pensionamento; nel merito, chiede il rigetto del ricorso.

In subordine, nomina quali consulenti di parte, congiuntamente e/o disgiuntamente, la Dott.ssa Cristina Catalano, la Dott.ssa Lucilla Mugnaini e la Dott.ssa Arianna Giovannetti, tutte in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, Unità Operativa Complessa - Contenzioso Giudiziario Medico Legale, con sede in Roma al Largo Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 (pec: contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it).

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice si è riportata alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

memoria in atti contestando l'eccezione controparte in ordine alla dedotta carenza di interesse da agire; la Difesa dell'INPS si è opposta alla consulenza tecnica medico-legale, richiamando per il resto la memoria e le conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza della condizione sanitaria sottesa al riconoscimento dell'incremento dell'anzianità figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000

Tale disposizione, prevede il riconoscimento, a seguito di domanda da parte del soggetto interessato, di due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio svolto con il possesso del requisito sanitario (lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), ed assume rilevanza unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva: si tratta, infatti, di un beneficio che consiste in una copertura previdenziale "fittizia" e aggiuntiva (due mesi, con il limite massimo di cinque anni) per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore, in possesso del suddetto requisito, che va ad incrementare l'anzianità contributiva richiesta al lavoratore per maturare il diritto alla pensione.

2. Prima della trattazione del merito va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Difesa dell'INPS sull'inammissibilità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della pretesa attorea per carenza di un interesse attuale a ricorrere atteso che la ricorrente è ancora in servizio e, non avendo diritto alla pensione, non poteva né ha presentato domanda di pensionamento, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Questo Giudice Unico rileva, infatti, che nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o delle altre questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo ancora in servizio presso il Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma, ha chiesto in via amministrativa all'INPS il riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa ai sensi della sopra citata normativa che le è stato negato; ha quindi adito questo Giudice unico al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Si riconosce, quindi, un interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso in argomento.

3. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 75% o, comunque, se il quadro morboso possa essere ascritto alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.1. In particolare, la predetta Sezione speciale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, è chiamata ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul sopra indicato quesito.

3.2. L'Organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita.

La parte privata ha facoltà di esibire direttamente al suddetto Collegio, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche, ulteriori rispetto a quelle già depositate.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale (ove

richiesta) da un sanitario di sua fiducia e a sue spese.

Le parti sono autorizzate a conferire incarico ad un proprio c.t.p. che è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali, per il caso di visita diretta, e, in ipotesi di solo esame degli atti, a essere sentito in sede di audizione preventiva.

La Sezione speciale del Collegio Medico Legale provvederà ad inviare la bozza dell'elaborato peritale alle parti nonché a depositare presso la Segreteria di questa Sezione l'evidenza documentale della spedizione di tale atto alle parti.

Le parti devono far pervenire le proprie eventuali osservazioni all'Organo di consulenza entro il termine che verrà stabilito dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale, comunque non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione della bozza dell'elaborato peritale.

La Sezione speciale dovrà, quindi, trasmettere alla Segreteria di questa Sezione la relazione definitiva **nella quale darà altresì conto delle eventuali osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenderà specificamente posizione su di esse.**

4. A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale del presente provvedimento al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione alla Sezione speciale incaricata degli

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

A cura della Segreteria della Sezione sarà dato avviso alle parti della nuova udienza di discussione della causa, restando inteso che le parti costituite potranno depositare in Segreteria memorie e documenti sino al decimo giorno antecedente a detta udienza (art. 156 c.g.c.).

5. Spese riservate al merito.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

- in via pregiudiziale, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in

f.to digitalmente

Segreteria il 20.03.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI
20.03.2026 12:42:11 GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03